COMUNE DI SORAGNA

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(ai sensi della Legge regionale 8 Agosto 2001, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento comunale assegnazioni come da delibera di Consiglio Comunale n.82 del 19.12.2002 e successivamente modificato con Delibera del Consiglio comunale n°13 del 19/04/2012 e n°36 del 08/10/2021)

per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di enti pubblici diversi (Acer, Comune, ecc.) che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel Comune di SORAGNA (PR) nel periodo di efficacia della graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 8 agosto 2001 n°24 e successive modificazioni ed integrazioni e del vigente regolamento comunale per le assegnazioni erp, con atto deliberativo di **G.C. n°85 del 21/10/2021**, viene indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di SORAGNA, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno presentare domanda al Comune di SORAGNA su apposito modulo a partire dal 02/11/2021 fino al 10/12/2021, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell' art.15 della Legge Regionale 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 15/2015 e della Delibera di Giunta Regionale n°894/2016 e D.A.L. n° 154/2018, possono partecipare al presente concorso i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

A) CITTADINANZA

Può richiedere l'assegnazione:

A.1) il cittadino italiano;

A.2) il cittadino di Stato aderente alla Unione Europea;

A.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art.19, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 30;

A.4)titolare di protezione internazionale, di cui all'art.2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n.251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria)

A.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

A.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo

Il requisito della cittadinanza è richiesto in possesso del solo richiedente

B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA

Sono richiesti entrambi i seguenti requisiti:

B.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;

B.2) abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di BUSSETO (PR);

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio , è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art.5 , comma 7 L.R. n° 24 del 2001 e s.m.i

Il presente requisito è richiesto in possesso del solo richiedente

C) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

C.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere I nucleo avente diritto non deve essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo famigliare ai sensi del D.M. 5 LUGLIO 1975.

Non preclude l'assegnazione:

- La titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio ;
- La nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%
- Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art.560, comma ,c.p.c.;
- Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso l'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulta almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare

D) NUCLEI TITOLARI DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI, O NELLA CONDIZIONE DI OCCUPANTI ABUSIVI O SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI DECADENZA

D.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n.513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

D.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

D.3) I componenti il nucleo avente diritto non possono essere occupanti abusivi di un alloggio erp e comunque non possono fare domanda per un periodo di 10 anni dalla data del rilascio dell'alloggio erp occupato abusivamente.

D.4)I componenti il nucleo avente diritto sono inibiti alla presentazione della domanda di accesso all'erp entro 2 anni dalla pronuncia del provvedimento di decadenza per i casi di cui al comma 1 lettera a),b),c),d),h bis),h ter) della L.R. 24/2001 e s.m.i e comunque, nei casi di inadempienza nel pagamento del canone, fino a quando tale condizione permanga

E) REDDITO PER L'ACCESSO

Il requisito del reddito si articola in due componenti:

E.1.1) Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE) calcolato conformemente al D.P.C.M. del 18/05/2001 come modificato con DPCM N° 159/2013 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 non deve essere superiore ad **Euro 17.428,46**;

E.1.2) Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a **Euro 35.560,00,** calcolato applicando al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Ai soli fini del calcolo del valore ISE ed ISEE del soggetto richiedente, per nucleo familiare s'intende quello definito dall'art. 3 del D.P.C.M n. 159/2013 e successive modificazioni.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E) del presente bando, da parte degli altri componenti il nucleo familiare "avente diritto" alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione.

In particolare per "nucleo avente diritto", ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (così come deve intendersi integrato ai sensi dell'art. 1 commi 36, 37, 44 e 45 della legge 20.5.2016 n. 76 in materia di "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze di fatto") e in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro anagraficamente conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;- il nucleo familiare formato o come "unione civile" o come "conviventi di fatto" conformemente alle disposizioni della legge n. 76/2016.
- il nucleo familiare fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo formato da persone – anche non legate da vincoli di parentela ed affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia iniziata da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione (salvo ne sia derivata la nascita di figli) e sia comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

I minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali..

Ai soli fini del calcolo del valore ISEE del soggetto richiedente, per nucleo familiare s'intende quello definito dall'art. 3 del DPCM n. 159/2013 e s.m.i

2.MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE - PUNTEGGIO

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dall' ACER PARMA per conto del Comune di SORAGNA e presentate a partire dal **giorno 02/11/2021 con scadenza il giorno 10/12/2021 alle ore 12,00.**

Nei predetti moduli sono indicati gli elementi prescritti dall'art. 15 della Legge regionale 8 agosto 2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dal vigente regolamento comunale sotto forma di dichiarazione sostitutiva nei modi previsti dal DPR 445/2000. Il concorrente è tenuto alla compilazione con la massima esattezza, infatti il modulo è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dal regolamento comunale per le assegnazioni ed alle condizioni soggettive ed oggettive il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti nel medesimo regolamento comunale.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti di accesso.

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il concorrente, utilizzando il modulo predisposto dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000 n.445 che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere A e B del punto 1) del presente bando, nonché in favore di sé stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) dello stesso punto 1 del presente bando.

Parte integrante della domanda è la dichiarazione sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M. del 18/05/2001, come modificata con DPCM N° 159/2013 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. salvo che essa non sia già stata presentata alla pubblica amministrazione e sia ancora nel periodo della sua validità. In tal caso ciò dovrà essere dichiarato nella specifica parte del modulo di domanda.

Sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi dell'art 5 del Regolamento comunale per le assegnazioni

A	**Condizioni oggettive:**	
A-1	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data di apertura del bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:	
A-1.1	Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni:	**punti 6**
A-1.2	Sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Ente Locale o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994.n. 7:	**punti 6**
A-1.3	coabitazione in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ivi residenti:	
	- con una persona:	**punti 1**
	- con due o più persone:	**punti 2**
A-1.4	Abitazione in alloggio sovraffollato:	
	□ due persone residenti in alloggio composto da un unico vano:	**punti 1**
	□ tre persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58.50:	**punti 1**
	□ quattro persone ed oltre residenti in alloggio di superficie inferiore a mq.58,50:	**punti 2**
	□ cinque persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,501 e mq. 78:	**punti 1**
	□ sei persone ed oltre residenti in alloggio di superficie fino a mq. 78:	**punti 2**
	□ sette persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq.78,01 e mq.90:	**punti 1**
	□ otto persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,01 e mq. 90:	**punti 2**
	La superficie da considerare ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi è l'intera superficie dell'unità immobiliare, esclusi accessori e pertinenze, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.	
A-1.5	Abitazione in alloggio:	
	□ in condizioni di antigienicità da certificarsi da parte dell'Autorità competente	**punti 2**
	□ privo di servizi igienici da certificarsi da parte dell'Autorità competente	**punti 4**
A-2	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente Pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nello apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994. n.7. Il punteggio attribuibile é il seguente:	
A-2.1	in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando:	**punti 6**
A-2.2	per le scadenze successive:	**punti 4**
	Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio	
A-3	Sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n.7: **Per tale condizione non è richiesta la sussistenza da almeno un anno dalla data di apertura del bando. Tuttavia, tale sistemazione non deve risultare da oltre cinque anni dalla data di apertura del bando.**	**punti 6**
A-4	Richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente pubblico o da privati, che debba essere rilasciato entro due anni dalla data di scadenza del bando:	**punti 4**
	Le condizioni A-1.1, A-1.2), A-2). A-3) e A-4) non sono cumulabili fra loro e con le condizioni A-1.3). A-1.4) e A-1.5). Non sono inoltre cumulabili i punteggi dei subparagrafi.	
A-5	Richiedente in condizioni di pendolarità, con distanza fra il Comune di residenza e quello in cui svolge l'attività lavorativa di oltre 25 Km:	**punti 1**
B	**Condizioni soggettive:**	

COMUNE DI SORAGNA

B-1	nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre:	**punti 2**
B-2	nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni di età, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati (come in seguito definiti) a carico, in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa:	**punti 4**
B-3	presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 75 anni alla data di presentazione della domanda: 1 anno alla data di presentazione della domanda: 2 anni alla data di presentazione della domanda: 3 anni alla data di presentazione della domanda: 4 anni alla data di presentazione della domanda: 5 anni alla data di presentazione della domanda:	 **punti 1** **punti 2** **punti 3** **punti 4** **punti 5**
B-4	presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini di questo Regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino:	
	☐ Una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100%:	**punti 2**
	☐ una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o ancora, se minore di anni 18 che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti normative:	**punti 4**
	☐ Una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con indennità di accompagnamento	**Punti 5**
B-5	Nucleo familiare richiedente con valore ISEE, calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni non superiore al 50% del limite previsto per l'accesso: In presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS, il punteggio non viene riconosciuto fatta eccezione nei seguenti casi: -percettori di redditi esenti ai fini IRPEF; -nucleo richiedente costituito da soli ultrasessantacinquenni il cui reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione; -nucleo richiedente sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali o da terzi debitamente documentato; -nucleo richiedente sostenuto economicamente da disoccupato o comunque in disagio economico transitorio certificato dai servizi sociali;:	**punti 2**
B-6	nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda e nucleo familiare la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data:	**punti 2**
	Il punteggio è attribuibile qualora i suddetti nuclei familiari siano privi di propria abitazione o versino in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-9).	
	Per i nuclei familiari di futura costituzione il possesso della condizione, comprese le condizioni abitative dianzi descritte, deve essere verificato alla data di assegnazione.	
B-7	B7)nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che sì trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-9): ☐ con 1 minore -con 2 o più minori La condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda. La condizione non sussiste quando il richiedente conviva more uxorio con altro adulto, anche con residenza anagrafica diversa. Tale condizione deve permanere anche alla data di assegnazione, fatto salvo il caso in cui ci sia un mutamento della condizione dovuto al compimento del 18° anno di età da parte del/i minore/i.Il punteggio è attribuito anche nel caso siano presenti figli maggiorenni che per motivi di studio (adeguatamente documentati) non svolgano alcuna attività lavorativa ma in regola con il piano di studi o un figlio maggiorenne invalido o portatore di handicap riconosciuto.Si tiene conto di tale eccezione fino al compimento del 24° anno di età da parte del/dei maggiorenne/i, condizione che deve essere presente al momento dell'inoltro della domanda.	 **punti 3** **punti 4**
	La condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda. Tale condizione deve permanere anche alla data di assegnazione, fatto salvo il caso in cui ci sia un mutamento della condizione dovuto al compimento del 18°anno di età da parte del/i minore/i.	
B-8	Nucleo familiare che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza ai sensi della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14:	**punti 3**
B-9	richiedente che abiti in un alloggio il cui canone di locazione incida sul valore ISEE, calcolato ai sensi del D.Lgs. n. n°109/98, del nucleo familiare secondo le sottoriportate percentuali:	
	☐ incida fra il 50% e 70%	**punti 1**
	☐ incida fra il 71% e 100%	**punti 2**
	☐ incida in misura superiore al 100%	**punti 3**
	Il punteggio è attribuibile soltanto nel caso in cui il richiedente sia in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato. **In presenza di reddito complessivo inferiore al canone annuale , il punteggio non viene riconosciuto fatta eccezione nei seguenti casi:** **a)percettori di redditi esenti ai fini IRPEF;** **b)nucleo richiedente costituito da soli ultrasessantacinquenni il cui reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione;** **c)nucleo richiedente sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali o da terzi debitamente documentato;** **d)nucleo richiedente sostenuto economicamente da disoccupato o comunque in disagio economico transitorio certificato dai servizi sociali;** IL PUNTEGGIO VIENE RICONOSCIUTO SOLO PREVIA PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, RELATIVO AGLI ULTIMI 12 MESI ANTECEDENTI LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO Non sono cumulabili tra loro le condizioni B-2, B-3 e B-7. Non sono, inoltre, cumulabili fra loro le diverse ipotesi di cui alla condizione B-4.	
B.10-	**Richiedente sul territorio comunale, anche in maniera non consecutiva**	
	da 5 fino a 9 anni:	**punti 1**
	da 10 a 13 anni:	**punti 2**
	da 14 a 17 anni::	**punti 3**
	da 18 a 20 anni:	**punti 4**
	da 21 a 24 anni	**punti 5**
	oltre 25 anni :	**punti 6**

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adottivo, possono esser documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.
In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine nella domanda.
Ai sensi del primo comma dell'art.25 della L.18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni ed integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

3. RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La domanda di partecipazione al presente bando pubblico viene redatta, ai sensi del T.U. n. 445/2000, su apposito modulo sotto forma di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dovrà essere compilata preferibilmente in stampatello avvalendosi esclusivamente dell'apposito modulo predisposto per la presentazione della domanda e reperibile:
· presso gli uffici di ACER Parma**, Sede distaccata di Fidenza, Via De Amicis n°2**, previo appuntamento da fissare telefonando al seguente numero: **0524/523675 – 339/5619743**;
· sul sito internet del Comune di Soragna al seguente indirizzo : **www.comune.soragna.pr.it**;
· sul sito internet di Acer Parma al seguente indirizzo: **www.aziendacasapr.it**
Le domande di assegnazione relative al presente concorso, corredate della Dichiarazione Sostitutiva Unica, dovranno essere consegnate entro il termine inderogabile delle ore 12.00 del giorno 10/12/2021, ad ACER Parma, Sede distaccata di Fidenza, Via De Amicis n°2, previo appuntamento col funzionario incaricato.
Le domande potranno essere spedite tramite raccomandata A.R. e/o consegnate a mano alla Sede distaccata di ACER Parma, sede distaccata di Fidenza (PR), Via De Amicis n°2 – 43036
Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per l'invio della domanda è prorogato di 30 giorni
L'Azienda Casa Emilia-Romagna non si assume responsabilità per le domande non pervenute o pervenute fuori termine causa disguidi postali. Le domande presentate oltre la data di scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso. Del pari sono escluse le domande incomplete e quelle prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda dal concorrente o documentate, l'Acer di Parma provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti, da rendersi entro 30 gg. dalla scadenza del bando.
Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
La graduatoria provvisoria, come sopra formulata, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e del punteggio conseguito, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

4. RICORSI

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune, e per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per le assegnazioni. Il ricorso va inoltrato all' ACER Parma.
La Commissione decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio. La Commissione, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria redige la graduatoria definitiva previa effettuazione in seduta pubblica dei sorteggi per i concorrenti collocati a parità di punteggio.
E' facoltà dell'ACER Parma, del Comune e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate all'atto della richiesta, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente.
E' altresì facoltà dell'ACER Parma, del Comune e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui alle lettere C) ed E) del punto 1 del presente bando.
I concorrenti per i quali l'accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.
La graduatoria è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di SORAGNA (PR) e costituisce provvedimento definitivo.
La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita a seguito dell'emanazione di nuovo bando integrativo e/o generale.

5.GRADUATORIE SPECIALI

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale il Comune istituisce le graduatorie speciali per coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva ed appartenenti ai gruppi sociali precisati al punto B2-B4-B7 dell'art. 5 del predetto regolamento, ai fini della specificata destinazione prioritaria:
B2: nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni di età anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico, in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi con superficie non superiore a mq. 50, nella misura del 100% di quelli disponibili
-B7 nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che sì trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-9) del medesimo regolamento (tale condizione deve permanere anche alla data di assegnazione, fatto salvo il caso in cui ci sia un mutamento della condizione dovuto al compimento del 18°anno di età da parte del/i minore/i), ai fini della destinazione prioritaria di alloggi con superficie non superiore a mq. 50, nella misura del 100% di quelli disponibili
B4: presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini di questo Regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino:
-una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o ancora, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti normative;
-una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100%;
ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno o rialzato, o inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 12 del DPR 27 aprile 1978, n.384 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione

6. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale e delle graduatorie speciali di cui sopra .La Commissione di cui all'art.7 del regolamento comunale, verifica per i concorrenti in posizione utile la permanenza dei requisiti per l'assegnazione e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. E' facoltà del Comune, in sede di assegnazione e anche nei momenti successivi, disporre forme di controllo in merito alla titolarità dei diritti reali su beni immobili ovunque ubicati, come previsto dalla lettera c , capoverso 1 (requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi erp) dell'atto unico sull'edilizia residenziale pubblica approvato con D.A.L n° 154/2018 L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi dell'art. 11 e 12 del regolamento comunale.Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell'art.35 della Legge Regionale 8 Agosto 2001 , n.24 e s.m.i e secondo le modalità e i termini stabiliti dalle normative regionali di riferimento. Il concorrente rilascia consenso scritto al trattamento dei dati personali in favore dell'Azienda Casa Emilia Romagna di Parma – Vicolo Grossardi 16/a, soggetto gestore del patrimonio e convenzionato per le funzioni comunali in materia di politiche abitative ed essi saranno trattati conformemente al regolamento europeo della protezione dei dati 2016/679 (GDPR)

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI ALLA PERSONA

Soragna, 2 Novembre 2021 **Dr.ssa Antonella Seclì**